

14 settembre 2017



DDL CONCORRENZA

Il preventivo in forma scritta

Italia Oggi pag. 26 del 14/09/2017

LAVORI PUBBLICI

Codice appalti, lo spettro dell'incompiuta grava sulla riforma

www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com del 14/09/2017

I provvedimenti Mit in arrivo: Bim e débat public

www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com del 14/09/2017

INDUSTRIA 4.0

Industria 4.0, mancano le competenze

Il Sole 24 Ore pag. 1 del 14/09/2017

EDILIZIA

Norme Tecniche Costruzioni (NTC), entro ottobre il decreto e la circolare?

www.lavoripubblici.it del 14/09/2017

RISPARMIO ENERGETICO

Ecobonus e riqualificazione energetica: vademecum Entrate aggiornato

www.ingenio-web.it del 14/09/2017

DOCUMENTI FISCALI

La fattura incompleta non preclude la detrazione

Il Sole 24 Ore pag. 26 del 14/09/2017

Fatture incomplete disco verde

Italia Oggi pag. 19 del 14/09/2017

Il ddl Concorrenza introduce una serie di nuovi adempimenti per i professionisti

Il preventivo in forma scritta

Da presentare anche senza esplicita richiesta del cliente

DI CAMILLA ZANICHELLI
E GABRIELE MOLINARI*

Grandi novità dal fronte rapporto professionista-cliente a partire dallo scorso 29 agosto. Il ddl Concorrenza 2017 (legge 124/2017 pubblicata nella *G.U.* n. 189 dello scorso 14 agosto) ha infatti introdotto numerose novità per tutte le professioni regolamentate, riguardanti nel caso l'obbligo di preventivo scritto (anche in formato digitale) da parte del professionista e il contenuto dello stesso, oltre a determinati oneri informativi alle condizioni generali delle polizze professionali. In primis e per quanto concerne le novità sulle polizze assicurative professionali, l'art. 1, comma 26 della legge 124/2017 prevede che le polizze debbano contenere, salva la libertà

contrattuale delle parti, l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura in merito alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e relative a fatti illeciti commessi nel periodo di operatività della copertura stessa. Il medesimo discorso vale anche per le polizze in corso di validità, per le quali è prevista la possibilità di rinegoziazione del contratto, in seguito a una richiesta del contraente, sempre ferma la libertà contrattuale.

Ma le novità principali, come anticipato sopra, riguardano senz'altro l'obbligo di preventivo scritto e le modalità di predisposizione dello stesso. Si tratta di un cambiamento radicale nella trasparenza del rapporto con la clientela, che vede lo spe-

cifico obbligo di preventivo della prestazione professionale in capo a commercialisti e altri professionisti, anche ove il cliente non ne faccia esplicita richiesta.

Nello specifico, la norma ha modificato l'articolo 9, comma 4, del decreto legge 1/2012, per la quale testualmente il nuovo testo recita: «La misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e

va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».

Un primo tentativo in tal senso era stato portato avanti dal dl 1/2012 (Governo Monti), il quale, oltre all'abrogazione delle tariffe,

aveva accennato all'intenzione di inserire l'obbligo del preventivo, tuttavia la sola restrizione di merito legale e la previsione secondo la quale lo stesso potesse essere sufficientemente comunicato «a voce» solo su esplicita richiesta del cliente, non ha sortito negli anni l'effetto sperato.

In seguito al ddl Concorrenza 2017 invece, dal 29 agosto u.s. in poi, il comportamento dei professionisti dovrà cambiare: sarà lo stesso professionista a dover procedere, sempre e comunque, con la comunicazione di un preventivo scritto, rispettando determinate formalità.

Ne deriva dunque che al momento del conferimento dell'incarico si dovrà comunicare il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.

In particolare, nel predisporre detto preventivo, si dovrà tenere conto del grado di complessità dell'incarico e adempiere a determinati oneri informativi nei confronti del cliente, indicando tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico fino alla sua conclusione, comprensivi delle spese, degli oneri e dei contributi collegati alla prestazione del professionista, che saranno sostenuti e addebitati al cliente per tutto il periodo di svolgimento dell'attività.

Sarà inoltre necessario comunicare gli estremi della polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati dal professionista, nell'ambito dell'esecuzione del proprio incarico.

Ulteriore novità introdotta dal ddl Concorrenza 2017, nello specifico all'art. 1, comma 152, riguarda l'obbligo per i professionisti iscritti a Ordini professionali e Collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni conseguite.

Il tutto con lo scopo di garantire una maggiore tra-

sparenza delle informazioni a tutela della clientela, rispetto a quanto precedentemente previsto, ovvero una mera facoltà di indicare titoli e specializzazioni, a propria completa discrezione.

Le novità introdotte dal ddl Concorrenza 2017 trovano comunque riscontro nel Codice deontologico approvato dal Cndce e in vigore dal 1° marzo 2016, il quale prevede che: «La misura del compenso è pattuita per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi».

A parere degli scriventi, detti obblighi, in primis previsti deontologicamente e dunque specificati e dettati dal ddl Concorrenza 2017, devono essere recepiti in modo meramente positivo da parte dei professionisti, in un'ottica di totale trasparenza e tutela della propria clientela, la quale ne potrà derivare un concreto vantaggio conoscitivo.

Infine, per quanto concerne l'obbligo di comunicare titoli e specializzazioni, tale previsione dovrebbe assicurare anche una maggiore garanzia a tutela di tutti i professionisti iscritti agli Albi, essendo gli stessi sottoposti a rigidi obblighi (e di conseguenza oneri) formativi, previsti dagli Ordini professionali al fine ultimo di mantenere sempre elevata la professionalità dei propri iscritti.

La previsione informativa sarà atta a distinguere chi si sottopone ai dovuti obblighi e alle previste specializzazioni da quei «professionisti» non in possesso dei titoli e requisiti necessari per poter svolgere determinate prestazioni, ma che per carenze informative non permettono al cliente di rendersene conto, cagionando un concreto danno ai clienti stessi, per quanto riguarda il buon esito del lavoro svolto.

Il medesimo concetto, atto a fare apprezzare maggiormente questo ulteriore obbligo in capo ai professionisti, vale per quanto riguarda l'obbligo di un preventivo di massima messo «nero su bianco»: se è vero che in molti casi non risulta di agevole predisposizione,



lo stesso può valere quale garanzia per il professionista nell'ambito del riconoscimento del giusto compenso per la propria attività prestata che, spesso, se non precedentemente concordato per iscritto, viene bistrattato e non considerato in equa misura una volta portato a termine l'incarico.

Queste novità, una volta colte nel modo giusto, sia da parte dei professionisti che dei clienti, potrebbero e dovrebbero portare nella direzione giusta da un punto di vista informativo a tutela dei clienti e altresì verso una maggiore garanzia del giusto riconoscimento del lavoro svolto dal professionista nell'esecuzione di qualunque incarico.

**Ugdec di Parma*

Pagina a cura
DELL'UNIONE NAZIONALE
GIOVANI DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

14 Set 2017

Codice appalti, lo spettro dell'incompiuta grava sulla riforma

Mauro Salerno

Doveva dare regole stabili, semplici, flessibili. In due parole: disegnare la cornice normativa più avanzata possibile (e in linea con l'Europa) per fare da rampa di lancio alla ripresa degli investimenti in un settore bloccato da dieci anni.

È utopico pensare che l'impulso alla ripresa possa semplicemente passare da una legge, ma l'idea era quantomeno spazzare il campo dalle storture e i labirinti normativi del passato. Nonostante i principi di fondo - trasparenza, qualificazione del mercato e delle stazioni appaltanti, indipendenza dei commissari di gara, vigilanza e regolazione flessibile dell'Anac - siano stati condivisi da Governo, Parlamento e imprese, il bilancio a poco più di un anno dall'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici rischia di essere impietoso. Gettando un'ombra sulle chance di successo di questa ennesima riforma di un settore da cui passa una spesa da oltre 100 miliardi di euro all'anno (tra lavori, servizi e forniture) e su cui all'inizio avevano scommesso tutti.

SCARICA IL TESTO - LE LINEE GUIDA DELL'ANAC PUBBLICATE E QUELLE CHE MANCANO

Colpa della difficoltà incontrate a calare sul mercato la rivoluzione disegnata dalle pagine della Gazzetta ufficiale ad aprile 2016. Per mettere in pratica la riforma servono ben 60 provvedimenti attuativi. Finora - tra decreti e linee guida Anac - ne sono stati approvati poco più di una decina. E il paradosso è anche quelli già arrivati a un buon punto di definizione, in aggiunta ai manuali Anac già sbarcati in Gazzetta, devono essere rivisti per essere adeguati alle oltre 450 modifiche apportate al nuovo codice dal cosiddetto «decreto correttivo», varato a maggio per "registrare" in corsa le norme varate solo un anno prima e rimaste in larga parte inattuato.

A un anno dal via la riforma è tornata ai blocchi di partenza. A parte il rafforzamento del ruolo dell'Autorità guidata da Raffaele Cantone - su cui peraltro si è registrato qualche scossone - i pilastri della riforma (riduzione delle stazioni appaltanti, commissari di gara, rating di impresa, digitalizzazione delle opere pubbliche) sono ancora tutti da mettere in piedi. L'obiettivo di ridurre le stazioni appaltanti (32mila escluse le scuole, dicono le stime più accreditate) rischia di arenarsi sul più classico dei conflitti italiani: la volontà delle amministrazioni di mantenere la propria fetta di potere sta prevalendo sulla necessità di semplificare il sistema.

La bozza di decreto su cui hanno lavorato i tecnici delle Infrastrutture distribuisce in quattro fasce di importo l'elenco delle Pa abilitate a bandire le gare, in base a parametri di organico e competenza. Uno schema che porterebbe a ridurre a circa seimila gli enti abilitati, dopo che inizialmente si era fissato l'obiettivo a qualche centinaio di amministrazioni. Sarebbe già un gran risultato. Purtroppo, il testo è sparito dai radar ufficiali e, in base alle indiscrezioni, rimpalla da mesi tra Porta Pia e Palazzo Chigi.

Altro tassello-chiave del puzzle sarebbe l'albo dei commissari di gara esterni alle

amministrazioni, gestito dall'Anac. L'Anticorruzione ha avviato le macchine e sarebbe anche pronta a partire. Nonostante l'importanza della novità, fondamentale per spezzare le catene di ambiguità tra dipendenti pubblici e imprese che inquinano le gare, non sembra però esserci fretta nell'introdurla. L'innovazione si scontra con l'opposizione delle grandi stazioni appaltanti e dei Comuni, ufficialmente motivata con il rischio di aumento dei tempi e dei costi di gestione delle gare. Il decreto Mit che dovrebbe semplicemente fissare le tariffe di iscrizione all'albo e i compensi per i commissari resta allora fermo. Senza la sua pubblicazione, l'Anac non può emanare il regolamento che attiva materialmente il nuovo albo. Dunque, per ora tutto rimane com'è. E ciascun ente pubblico continua a scegliersi i commissari di gara in casa.

SCARICA IL TESTO - I DECRETI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICATI E QUELLI CHE MANCANO

Un impatto pesante del Correttivo varato a maggio si riverbera sull'attività di regolazione «flessibile» demandata all'Autorità. Le centinaia di correzioni imposte dal Dlgs 56/2017 al codice appalti hanno avuto l'effetto di far invecchiare anzitempo molte delle indicazioni contenute nelle linee guida dell'Autorità. Non solo quelle in itinere, ma anche quelle già pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Conseguenza? L'Anticorruzione si è dovuta rimettere subito al lavoro per aggiornare tutti i "manuali", messi in discussione dal decreto. In cinque casi la procedura è a buon punto. I documenti sono stati aggiornati a tempo di record, rimessi in consultazione tra gli operatori e inviati per un nuovo parere del Consiglio di Stato. Solo dopo il nuovo via libera di Palazzo Spada l'Autorità potrà licenziarli definitivamente.

Tutto necessario? «Il passaggio a Palazzo Spada è dovuto - spiega il consigliere Anac Michele Corradino -. È una fonte di legittimazione dei nostri provvedimenti». E in questo momento meglio evitare ogni rischio di incertezza.

Ora l'attenzione si sposta al rating di impresa, destinato a valutare, in modo volontario, la reputazione conquistata sul campo dai costruttori. L'Autorità ha appena cominciato a rimetterci mano. Tema delicato. Se ne riparlerà dopo l'estate.

Nel frattempo, oltre alle linee guida già rivisitate, dovranno essere rivisti anche altri vademecum arrivati a un buon grado di definizione, come quello sul partenariato pubblico privato che al momento attendono i pareri del Mef, dell'Agcom dell'Autorità Trasporti prima del varo definitivo. Riferendosi all'attuazione delle riforme, qualcuno parla già di «tela di Penelope» e guardando alla vicina stagione elettorale di «rischio incompiuta». Forse l'immagine è troppo forte, ma rende l'idea che si sta facendo strada tra gli operatori.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

14 Set 2017

Codice appalti/2. I provvedimenti Mit in arrivo: Bim e débat public

Giuseppe Latour

Dopo l'estate si riparte dal decreto Bim e dal débat public. Se l'attuazione del Codice appalti, complice il tagliando del correttivo, ha avuto un passaggio a vuoto negli ultimi mesi, il ministero delle Infrastrutture si prepara, archiviata la pausa di agosto, ad invertire la tendenza. L'accelerazione degli uffici di Graziano Delrio sarà costruita attorno a due provvedimenti che, proprio nelle ultime settimane, si sono rimessi con grande forza in movimento. Si tratta di pezzi molto pregiati della riforma del 2016.

Il primo a sbloccarsi dovrebbe essere il decreto Bim, il testo chiave per la digitalizzazione della gestione degli appalti nella pubblica amministrazione italiana. Materialmente è stato redatto da una commissione guidata dal provveditore alle Opere pubbliche di Emilia Romagna e Lombardia, Pietro Baraton. È sottoposto a una consultazione di operatori ed esperti che si è chiusa a inizio luglio. Il testo, nella prima versione, fissa l'uso obbligatorio del building information modeling, innanzitutto per i lavori complessi. Per la precisione, l'obbligo scatterà dal primo gennaio 2019, avanzando sulla base di un dettagliato cronoprogramma.

Si comincerà con le opere di importo superiore a cento milioni. Si passerà poi - dal primo gennaio 2020 - alle opere di importo superiore a 50 milioni. Dal primo gennaio 2021 l'obbligo riguarderà anche le opere oltre 15 milioni. E progressivamente si arriverà al primo gennaio 2025, quando anche le opere sotto il milione saranno sottoposte all'obbligo. Resta solo un'incognita: i costi. Molte amministrazioni, Comuni in testa, hanno sollevato il dubbio che gli investimenti chiesti dal provvedimento per software e hardware siano troppo onerosi nella fase iniziale. Anche il Dpcm sul débat public entrerà dopo l'estate nella sua fase più calda. Anche se i tempi, in questo caso, saranno leggermente più lunghi. Perché nel cronoprogramma che porta alla Gazzetta ufficiale va conteggiato il giro dei pareri parlamentari e del Consiglio di Stato.

Al momento, il testo è in fase di scrittura al ministero delle Infrastrutture, sulla base delle indicazioni fornite da Beni culturali e Ambiente. Nelle prime bozze vengono, soprattutto, indicate le opere che dovranno passare dalla fase di consultazione pubblica dei cittadini. Con una linea chiara: limitarsi solo ai progetti realmente strategici per i territori, evitando che lo strumento sia oggetto di abusi. Per autostrade e ferrovie, ad esempio, si parla di un costo minimo di intervento di 500 milioni, per gli investimenti su porti e aeroporti di un costo superiore a 200 milioni, per gli impianti industriali bisogna andare sopra i 300 milioni, così come per biblioteche, stadi e musei. Insomma, poche opere all'anno ma di grande impatto sociale.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

INCHIESTA / LAVORO E FORMAZIONE

L'industria che innova e la competenza che manca

di **Claudio Tucci**

La rivoluzione avviata da Industria 4.0 sta modificando velocemente professioni e competenze. Ma non sempre la "formazione" è in linea con questo cambiamento. E il gap "digitale" è piuttosto ampio: in Italia la quota di forza lavoro con competenze elevate è inferiore alla media Ue (il 23% contro il 32%). In un quadro del genere forma-

zione e apprendimento sono una scelta obbligata per lavoratori e imprese. «Perché le aziende siano più competitive - dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia - occorre includere i giovani». Intanto dal mondo produttivo arrivano richieste di profili specifici dall'elettronica analogica ai software architect.

Servizi ▶ pagina 6

Le vie della ripresa

LAVORO E FORMAZIONE

Gli esperti

Pessi (Luiss): innovare la didattica sin dalla scuola
Daveri (Bocconi): riqualificare i lavoratori anziani

Il World economic forum

Il rapporto 2017 certifica il ritardo sul capitale umano: Italia 35esima al mondo

Industria 4.0, mancano le competenze

Dalla computer science al data management, dalla programmazione all'intelligenza artificiale

Claudio Tucci
ROMA

Dall'utilizzo di software alla digitalizzazione dei processi; dalla conoscenza (fino ad arrivare a una rapida padronanza) della nuova strumentazione tecnologica alla capacità di adattarsi ai rinnovati processi aziendali, anche attraverso forme flessibili di organizzazione del lavoro (smart working, compreso). La rivoluzione in atto portata da Industria 4.0 sta cambiando, e rapidamente, specie nelle imprese più innovative, professioni e competenze; e non sempre la "formazione" delle risorse umane è in linea con le novità in arrivo: molto spesso gli imprenditori lamentano competenze esclusivamente "teo-

riche"; scarso spirito imprenditoriale; e, in genere, è abbastanza elevato il gap "digitale". In Italia, evidenzia l'Istat, rispetto all'insieme dell'Unione europea (Ue28), la percentuale delle forze lavoro con competenze digitali elevate è considerevolmente inferiore (il 23% contro il 32%); e tra i 5 maggiori paesi europei il nostro mostra il più basso livello di diffusione delle competenze digitali. Tut-

LA FOTOGRAFIA DELL'ISTAT

Il settore Ict sta già cambiando: il peso di dirigenti e tecnici a elevata qualificazione sale dal 23 al 30,9% delle professioni nel comparto

to ciò mentre l'ultimo rapporto del World economic forum certifica il ritardo italiano nel capitale umano: siamo 35esimi al mondo su 130 paesi e diventiamo addirittura il 103esimo per i tassi di attività nella fascia d'età 25-54 anni.

In un quadro del genere formazione e apprendimento (possibilmente permanente) rappresentano una scelta ob-



bligata per lavoratori e imprese: il messaggio è arrivato da un po' tutte le audizioni svolte in queste settimane dalla commissione Lavoro del Senato, guidata da Maurizio Sacconi, connesse all'approfondimento dei cambiamenti nel mercato del lavoro nella quarta rivoluzione industriale. Da un lato è

emerso il bisogno che istruzione e mondo produttivo si parlino di più (e meglio): «Non solo l'offerta universitaria dovrà innovarsi spiega Roberto Pessi, professore di diritto del lavoro alla Luiss di Roma -. Ma serve anche che le scuole superiori migliorino la propria didattica, valorizzando soprattutto gli istituti tecnici e professionali». Dall'altro, ha aggiunto Francesco Daveri (università Bocconi), c'è bisogno di puntare su contenuti di apprendimento "appropriati" per la riqualificazione dei lavoratori anziani o spiazzati dal progresso tecnologico. Del resto, il 60% delle professioni, secondo gli studi più recenti (Ambrosetti, University2 Business, Osservatori Digital Innovation

2017) "verranno automatizzate" solo in parte, "per almeno il 30%"; e soprattutto se si vuole evitare una perdita di posti di lavoro bisognerà necessariamente "innovare" (si stima, per esempio, che nell'alta tecnologia, life science e ricerca scientifica ci creeranno nei prossimi anni circa 1 milione di posti). Tra le professioni più richieste, ci dice l'Inapp (ex Isfol), ci sono infatti soprattutto analisti e progettisti di software; esperti nei servizi sanitari e sociali, tecnici della gestione finanziaria; esperti nei rapporti con il mercato.


In fondo, un "primo assaggio" dell'impatto delle nuove tecnologie sul mercato del lavoro arriva dalle statistiche

Istat sull'andamento dell'occupazione nel settore Ict (un altro indicatore di Industria 4.0): ad esempio, è cresciuta la quota di professioni Ict dirigenziali e tecniche a elevata qualificazione (ingegneri elettronici e delle comunicazioni, analisti e amministratori di sistema, specialisti di Rete e della sicurezza informatica). Ebbene, il loro peso sul totale dell'occupazione in professioni Ict è salito dal 23% al 30,9%. E fa riflettere, infine, come più della metà degli occupati in professioni Ict risulti impiegata in settori non-Ict. Un altro indizio del peso delle nuove

tecnologie (e della direzione che sta prendendo il mercato del lavoro).

Gli occupati nelle professioni Ict

Anni 2011/2016, valori in migliaia e incidenza % sull'occupazione totale



Fonte: Istat, rilevazione sulle forze lavoro

Lavori Pubblici

Informazione tecnica **on-line**

Norme Tecniche Costruzioni (NTC), entro ottobre il decreto e la circolare?

14/09/2017

Già a luglio erano arrivati i primi segnali, adesso "semberebbe" davvero tutto pronto per la pubblicazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) che avranno il compito di sostituire quelle del 2008, aggiornandole a dei principi che possano prevedere la semplificazione della messa in sicurezza degli edifici esistenti e l'utilizzo di materiali innovativi essenziali in chiave antisismica.

A meno di sorprese dell'ultima ora, le nuove NTC vedranno la luce nel mese di ottobre con la pubblicazione congiunta del decreto ministeriale e della circolare applicativa. Ricordiamo, infatti, che il Ministero dello Sviluppo economico, per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, aveva inviato a Bruxelles (**vedi nota**

(http://www.lavoripubblici.it/documenti2017/lvpb2/notification_2017_43_1.pdf) il 6 febbraio 2017 il Decreto di aggiornamento delle "Nuove Norme tecniche per le costruzioni" precisando che alla Commissione europea sarebbe spettato il compito di verificare l'impatto delle nuove norme sul mercato dei materiali da costruzione e la conseguente compatibilità con le norme europee sulla concorrenza). Dopo l'OK con piccole riserve della Commissione europea, i prossimi giorni saranno necessari per gli ultimi dettagli che riguardano però solo elementi di natura procedurale con un testo che di fatto sarà identico a quello inviato alla Commissione europea (**leggi bozza** (http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170206/Norme-Tecniche-Costruzioni-NTC-Bozza-inviata-alla-Comunit-economica-europea-il-6-febbraio-2017_16978.html)). La Commissione Europea ha chiesto qualche piccola correzione che, secondo il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici **Massimo Sessa**, non dovrebbe rappresentare un problema. *"Si tratta di correzioni di carattere procedurale - afferma il presidente del CSLP - non c'è nulla che modifichi il merito. In questi giorni sono in corso le correzioni, poi il decreto sarà pronto per la firma del ministro"* che conferma quindi delle tempistiche ridotte.

Per quanto riguarda la circolare si attendono gli ultimi due passaggi dinanzi l'assemblea plenaria del Consiglio superiore che sono previsti il 22 settembre e il 20 ottobre. Verosimilmente, se tutto dovesse andare bene (e i dubbi a riguardo sono comunque elevati), decreto e circolare dovrebbero vedere la Gazzetta di fine ottobre. In alternativa, complice il periodo caldo che vede Governo e Parlamento impegnati nella legge di Stabilità e nel Milleproroghe, i tempi potrebbero ulteriormente allungarsi.

Il presidente Sessa conferma, inoltre, la scelta di evitare la pubblicazione a stralci dei due documenti che porterebbe le stesse problematiche già affrontate con le ultime NTC (ricordiamo che il decreto 14 gennaio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2008, n. 29, mentre la circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 ha visto la Gazzetta solo il 26 febbraio 2009). *"Confermiamo - continua Sessa - la scelta di pubblicare insieme i due documenti. In questo modo gli operatori avranno a disposizione un pacchetto completo di regole da applicare, come non è mai successo prima nel nostro paese. Anche se, ovviamente, il decreto resta il presupposto logico per la circolare"*.

Per quanto riguarda il processo di approvazione finale Sessa conferma: *"Porteremo prima il testo in assemblea, lasciando qualche giorno per eventuali emendamenti. Poi ci sarà il voto finale"*.

Con ogni probabilità, dopo un processo di revisione cominciato nel 2012 e l'approvazione della prima bozza ufficiale da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) del 14 novembre 2014, il settore delle costruzioni dovrebbe avere presto le sue nuove norme tecniche.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**



INGENIO » [Elenco News](#) » Ecobonus e riqualificazione energetica: vademecum Entrate aggiornato

Ecobonus e riqualificazione energetica: vademecum Entrate aggiornato

del 14/09/2017

Trasferimento della detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali e nuovi tetti: tutte le novità nel testo aggiornato della guida fiscale sul risparmio energetico

[L'ultimo aggiornamento, al 12 settembre, del vademecum dell'Agenzia delle Entrate "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico"](#) tiene conto della proroga della detrazione Irpef e Ires, delle detrazioni più elevate per la riqualificazione energetica dei condomini, dei beneficiari del diritto alle agevolazioni e delle modalità di cessione del credito per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Le maggiori detrazioni per i condomini

La legge di bilancio 2017 ha previsto **detrazioni più elevate per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali** attraverso i quali si raggiungono determinati indici di prestazione energetica. In particolare, la detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, spetta nelle seguenti misure:

- **70%**, se gli interventi riguardano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
- **75%**, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Queste **maggiori detrazioni valgono per le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Possono **essere usufruite anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà**, adibiti a edilizia residenziale pubblica.

La cessione del credito per gli interventi su edifici condominiali

1. LE REGOLE PER LA CESSIONE DEL CREDITO RELATIVO ALLE SPESE DEL 2016

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per la riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, i **contribuenti che si trovano nella cosiddetta "no tax area" (incapienti) possono cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi un credito pari alla detrazione Irpef** spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo.

I contribuenti interessati sono i condomini che non possono usufruire della detrazione perché possiedono redditi esclusi da Irpef (o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni). Con provvedimento del 22 marzo 2016 l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di cessione del credito, disponendo che:

- la situazione di incapacienza deve sussistere nel periodo d'imposta 2015;
- il credito cedibile è pari al 65% delle spese poste a carico al singolo condomino, in base alla tabella millesimale di ripartizione, e riguarda le spese sostenute nell'anno 2016, anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti;
- la volontà di cedere il credito deve risultare dalla delibera dell'assemblea che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da una specifica comunicazione inviata successivamente al condominio;
- Il condominio deve comunicare questa volontà ai fornitori che, a loro volta, devono accettare, in forma scritta, la cessione del credito a titolo di parziale pagamento del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati;
- il credito ceduto ha le stesse caratteristiche della detrazione teoricamente spettante al condomino e, quindi, il fornitore potrà utilizzarlo in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa di riqualificazione energetica.

In particolare, il **credito è utilizzabile in compensazione, a partire dal 10 aprile 2017 e mediante il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**. La quota di credito non fruita nell'anno può essere riportata nei periodi d'imposta successivi ma non può essere chiesta a rimborso. Inoltre, per verificare la correttezza della cessione della detrazione da parte del condomino e della fruizione del credito da parte dei fornitori, è previsto che:

- il condominio paghi, entro il 31 dicembre 2016, le spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito, mediante l'apposito bonifico bancario o postale;
- il condominio comunichi telematicamente all'Agenzia delle Entrate una serie di dati, attraverso l'amministratore o, se non obbligati alla relativa nomina, attraverso il condomino incaricato.

I dati da comunicare sono:

- il totale della spesa sostenuta nel 2016;
- l'elenco dei bonifici effettuati;
- il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito;
- l'importo del credito ceduto da ciascun condomino;
- il codice fiscale dei fornitori cui il credito è stato ceduto e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

La comunicazione va fatta, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2017. Il condominio è inoltre tenuto ad informare i fornitori dell'avvenuto invio della comunicazione.

Ps 1 - Se viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al condomino, il recupero del relativo importo avverrà? nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione.

Ps 2 - Se, invece, viene accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore, il recupero del relativo importo avverrà? nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

2. LA CESSIONE DEL CREDITO PER LE SPESE EFFETTUATE DAL 1° GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2021 DAI SOGGETTI "INCAPIENTI"

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, compresi quelli che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%, **i condomini che, nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa, si trovano nella cosiddetta "no tax area" (incapienti) possono cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante.**

Si considerano “**incapienti**” i contribuenti che hanno un’imposta annua dovuta inferiore alle detrazioni (da lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo) spettanti. In sostanza, sono incapienti i contribuenti che nell’anno precedente a quello in cui hanno sostenuto le spese si trovavano nelle condizioni indicate:

- nell’articolo 11 comma 2 del Tuir, cioè i pensionati con reddito complessivo costituito solo da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze
- nell’art. 13 comma 1 lett. a) del Tuir, cioè i lavoratori dipendenti e i contribuenti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro
- nell’art. 13 comma 5 lett. a) del Tuir, cioè i contribuenti con redditi derivanti da lavoro autonomo o da un’impresa minore e i possessori di alcuni “redditi diversi” (indicati nell’art. 50, comma 1, lettere e, f, g, h e i del Tuir, ad eccezione di quelli derivanti dagli assegni periodici), di importo non superiore a 4.800 euro.

La cessione può essere disposta in favore:

- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà? di cessione. E’ esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche.

3. LA CESSIONE DEL CREDITO, DERIVANTE DALLE MAGGIORI DETRAZIONI DEL 70 E 75%, DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DAGLI “INCAPIENTI”

Per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2017 sulle parti comuni degli edifici condominiali, per i quali si ha diritto alle detrazioni più elevate del 70 e del 75%, i beneficiari, diversi dai soggetti incapienti, possono scegliere di cedere il credito:

- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi
- ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).

Non possono cederlo, invece, a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

4. LE REGOLE PER LA CESSIONE DEI CREDITI RELATIVI A SPESE EFFETTUATE DAL 2017 AL 2021

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, che sostituisce il precedente provvedimento dell’8 giugno 2017, sono state definite le modalità di cessione dei crediti, da parte dei soggetti incapienti e degli altri beneficiari, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

5. IL CREDITO CEDIBILE

Per i soggetti incapienti, il credito d’imposta cedibile corrisponde:

1. alla **detrazione del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021**, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici;
2. alla **detrazione del 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021**, per gli interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;

3. alla **detrazione del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021**, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità? media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015).

Tutti gli altri soggetti, diversi dagli incapienti, possono invece cedere solo il credito d'imposta corrispondente alle detrazioni indicate nei punti 1 e 2 (detrazione del 70 e del 75%). Il condomino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Chi riceve il credito può? cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile. Il credito d'imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta. Il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

L'Agenzia delle Entrate fornisce, in seguito, tutte le informazioni sulle modalità pratiche di cessione del credito, l'utilizzo del credito ricevuto e i controlli dell'Agenzia, oltre alla possibile cumulabilità con le altre agevolazioni Iva dovute sugli interventi di riqualificazione energetica.

Documenti fiscali. Le indicazioni dell'Aidc con la Norma di comportamento n. 199

La fattura incompleta non preclude la detrazione

**Paolo Centore
Nino Clerici
Filippo Jacobacci**

■ Quando la **fattura** non contiene un'adeguata descrizione dei beni ceduti o dei servizi prestati, possono emergere problematiche sia in ordine alla **detraibilità dell'Iva**, sia in ordine alla deduzione del co-

IL QUADRO

Possibile dimostrare la sussistenza dei requisiti con documenti accessori
Effetto anche sulla deduzione dei costi

sto. Con la **norma n. 199, la commissione Norme di comportamento Aidc** (Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili) ricorda quale sia il contenuto obbligatorio della fattura e quali siano le conseguenze di una sua eventuale insufficienza.

Nel caso in cui quanto richie-

sto dall'articolo 21 del Dpr 633/1972 sulla descrizione della «natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell'operazione» si presenti incompleto, impreciso, generico o parzialmente errato, la conseguenza non è l'indetraibilità dell'Iva addebitata al cliente. Se è possibile dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali con documenti accessori, di qualsiasi forma (anche costituiti da messaggi di posta elettronica) o provenienza (pubblica o privata), in ossequio al principio della neutralità dell'Iva, deve essere comunque garantita la detrazione.

Nonostante sia un documento previsto ai fini Iva, l'importanza della fattura ne travalica l'ambito, assumendo rilevanza anche nel campo delle imposte dirette, laddove la fattura rimane comunque un documento "derivato" ed eventuale. Per verificare la deducibilità di un costo nella determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, pertanto, non

ci si deve limitare alla fattura né in ordine alla sua sussistenza, non sempre obbligatoria, né tanto meno con riferimento alle sue eventuali carenze formali. Anche in questo campo, è possibile utilizzare ogni documento e mezzo di prova comunque disponibile.

Ciò non toglie che la fattura conservi una grande importanza, non solo fiscale, ma anche amministrativa, contabile e civilistica. È pertanto opportuno che ogni fattura, anche se non totalmente esaustiva, consenta comunque al destinatario di trarne tutti i contenuti essenziali per la sua corretta gestione, evitando di ingenerare errori interpretativi e ponendolo nelle condizioni di integrare ogni informazione utile con riferimenti ad altri documenti (contratti, ordini, documenti di consegna, preventivi, cataloghi, posta elettronica, ecc.).

In conclusione, la verifica della deducibilità dei costi per i beni e i servizi acquisiti non deriva necessariamente dalla semplice "lettura" della fattura, ma deve avvenire attraverso una valutazione integrata, che, per certo, è resa tanto più agevole quanto più essa è ben redatta.

Il Sole **24 ORE.com**



Norma di comportamento n. 199 dell'Associazione dottori commercialisti di Milano

Fatture incomplete, disco verde

La descrizione imprecisa non è ostacolo alla detrazione

DI DUILIO LIBURDI E
MASSIMILIANO SIRONI

La descrizione incompleta, imprecisa o parziale in fattura non pregiudica la detrazione dell'Iva e la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette. Questo il principio che – in sintesi – si può trarre dalla lettura della norma di comportamento n. 199 emanata dalla Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria di Aidc Milano.

La situazione ai fini Iva. Il documento appena menzionato ricorda come l'obbligo di indicare sulle fatture «natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione» sia previsto dall'art. 21 co. 2 lett. g), dpr 633/1972 come conseguenza del recepimento della direttiva Iva cee (art. 21, Dir. 2006/112/Ce). Tale disposizione risponde alla necessità di garantire un ordinato svolgimento degli affari, che attraverso una descrizione esaustiva delle operazioni poste in

essere, consente di assolvere gli obblighi di corretta amministrazione e di rispettare i principi civilistici e contabili, facilitando anche i controlli interni e di revisione sull'attività imprenditoriale. È quindi legittimo chiedersi quali siano le conseguenze, dal punto di vista Iva, di una descrizione documentale delle operazioni che non rispetta il contenuto letterale dell'art. 21, comma 2, lett. g), dpr 633/1972. A questo riguardo, il documento dei Aidc sviluppa una tesi argomentativa partendo da un costante orientamento della Corte di giustizia Ue, secondo il quale il generale principio di detrazione dell'Iva dovuta o versata a monte per i beni e i servizi acquistati da parte di soggetti passivi Iva, costituisce un cardine del sistema, che consente di rendere tale imposta «neutrale» per gli operatori economici. Questa neutralità richiede esclusivamente che i) beni e servizi siano forniti da altro soggetto passivo Iva (fornitore) e ii) che la fattura sia stata emessa. Il

rispetto di questi obblighi sostanziali garantisce (sempre secondo la Corte di giustizia Ue, cfr. a titolo d'esempio,

sentenza del 21 ottobre 2010 causa n. C-385/09) la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto e ciò, anche laddove non vi sia un pieno rispetto degli obblighi formali, tra i quali rientra indubbiamente la descrizione di natura, qualità e quantità dei beni/servizi oggetto di transazioni commerciali. In caso di descrizione incompleta, inesatta o parziale, l'amministrazione finanziaria dovrebbe dunque, nell'ambito delle verifiche e delle proprie prerogative, richiedere ogni documento accessorio al contribuente che sia atto a provare il tipo di operazione intercorsa, qualora ciò non sia immediatamente desumibile dal contenuto informativo della fattura. L'ottenimento di questa documentazione congiuntamente con l'assenza di qualsiasi intento frodatario, non potrà mai costituire limitazione alla detrazione dell'Iva pagata, risultando al

più applicabile una (modesta, e comunque rispettosa del principio di proporzionalità) sanzione per il mancato rispetto degli obblighi formali di cui all'art. 21, comma 2, lett. g), dpr 633/1972.

Le imposte sul reddito. La norma di comportamento sviluppa analoghe considerazioni in materia di imposte sul reddito, evidenziando come una delle funzioni della fattura sia quello di consentire l'iscrizione nel sistema di contabilità generale del costo delle operazioni. Il contenuto informativo del documento assume rilevanza per effettuare la registrazione e per qualificare, rappresentare e imputare il costo in maniera conforme a quanto descritto nella fattura: ciò ha anche indiretta rilevanza tributaria, alla luce della considerazione che l'imputazione contabile dell'onere è prodromica alla sua deduzione dal reddito imponibile. La norma qui esaminata rammenta come «[...] il valore di prova documentale della fattura correttamente

registrata [...] è limitato al processo sommario» non costituendo secondo la Cass. (sent. n. 299 del 12/1/2016), prova di un rapporto giuridico, ma solo una prova indiziaria. Queste argomentazioni hanno validità anche per quanto attiene le imposte dirette, arrivando alla conclusione che seppur il

valore indiziario della fattura è sempre maggiormente rilevante nell'attuale sistema economico, non può spingersi fino a considerare una descrizione incompiuta delle operazioni come elemento per rendere il costo indeducibile. Se ciò fosse, si avrebbe il mancato rispetto dei generali principi di determinazione del reddito imponibile, ovvero inerenza, certezza e competenza del componente negativo di reddito. La verifica circa la sussistenza di queste condizioni può essere condotta anche attraverso l'esame di altra e diversa documentazione rispetto alla pura e semplice fattura commerciale, non essendoci alcuna limitazione di prova al riguardo disposta dal legislatore tributario.

registrata [...] è limitato al processo sommario» non costituendo secondo la Cass. (sent. n. 299 del 12/1/2016), prova di un rapporto giuridico, ma solo una prova indiziaria. Queste argomentazioni hanno validità anche per quanto attiene le imposte dirette, arrivando alla conclusione che seppur il

